



“Decreto legislativo ambientale”

Prime osservazioni alle *parti III sez. III*
(Gestione delle risorse idriche)
e IV
(Gestione dei rifiuti)

Fausto Galilei

IL DECRETO LEGISLATIVO AMBIENTALE CREA PREOCCUPAZIONE

PER

- **RISCHIO CONFUSIONE** (per Istituzioni e Gestori)
- **RISCHIO CONFLITTI** (tra Stato e Regioni)
- **INCERTEZZA CIRCA L'INCIDENZA DEI NOTEVOLI CAMBIAMENTI DEL DECRETO RISPETTO ALLE SITUAZIONI ESISTENTI**
(Esempio art. 153 comma 1: Gratuità reti idriche
art. 173 comma 1: Personale S.I.I.
art. 202 comma 6: Personale Rifiuti)
- **TEMPISTICA NON COORDINATA** (tra scadenze del Decreto e scadenze di altre disposizioni di legge es. AATO Rifiuti).

Legge Delega 308 del 15/12/2004 prevedeva che entro 18 mesi il Governo era delegato ad emanare uno o più Decreti Legislativi di:

- **RIORDINO**
- **COORDINAMENTO**
- **INTEGRAZIONE**

delle Leggi nelle seguenti materie:

- 1) Gestione rifiuti
- 2) Tutela acque dall'inquinamento
- 3) Gestione risorse idriche
- 4) Difesa del suolo
- 5) Gestione aree protette
- 6) Danni all'ambiente
- 7) Procedure VIA – VAS – IPPC
- 8) Tutela aria

recependo almeno 7 Direttive Comunitarie.

4

Poiché le disposizioni del Decreto sono di estremo dettaglio e prevedono numerosissime disposizioni amministrative statali di attuazione attraverso:

- Regolamenti
- Decreti del Ministero dell'Ambiente
- Linee guida del Ministero dell'Ambiente

il Governo giustifica ciò con la competenza esclusiva dello Stato nelle materie del 117, Comma I della Costituzione che consente sia legislazione di dettaglio dello Stato che sue ulteriori disposizioni amministrative:

- **per la gestione delle risorse idriche (art. 141-176):**

1. Concorrenza
2. Tutela dell'ambiente
3. Livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali
4. Funzioni fondamentali EE.LL.

MATERIE

- **per la gestione dei rifiuti (art. 177-266):**

1. Adempimento obblighi istituzionali (recepimento direttive)
2. Tutela dell'ambiente (dal pericolo ambientale che il rifiuto crea)

MATERIE

Senonché il Decreto è ad alto rischio di incostituzionalità per invasione delle competenze delle Regioni e della autonomia degli EE.LL. tutte le volte che ci sono disposizioni di dettaglio fuori delle materie sopra indicate.

Gli esempi sono molti: 195 Linee guida M.A. per delimitare ATO, per forme di cooperazione tra EE.LL., per costituzione AATO Rifiuti, Decreti Ministro Ambiente per modalità di calcolo della tariffa del S.I.I. ecc.

5

Nella parte III dedicata alle risorse idriche appare altamente probabile anche l'incostituzionalità per **ECESSO DI DELEGA**.

Infatti la legge delega 308/2004 per la gestione delle risorse idriche prevedeva solamente:

- Dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato **semplificando** i procedimenti;
- Promuovere il risparmio idrico;
- Promuovere e attuare interventi per il risanamento dei corpi idrici;
- Accelerare la piena attuazione del S.I.I. a livello di ATO nel rispetto dei principi di regolazione della L. 36/1994;
- Sistemi anticorrosivi nei nuovi impianti di distribuzione dell'acqua;
- Ricorso alla finanza di progetto per i nuovi impianti idrici;
- Meccanismi premiali per i Comuni con elevato numero di impianti di energia idroelettrica.

INVECE

- Viene **abrogata** la Legge Galli n.36 del 1994, il D.Lgs. 152/1999 e numerose altre Leggi.
- Vengono introdotte numerose modifiche in aree, campi ed aspetti assolutamente non previsti dalla delega.

Sono quindi prevedibili numerosi ricorsi alla Corte Costituzionale da parte delle Regioni e degli EE.LL. attraverso il C.A.L. (art.9 comma 2 Legge La Loggia).

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE (artt.141-176)

Qui quasi per intero il Decreto è scritto come se tutte le Regioni di Italia dovessero ancora iniziare ad attuare la Legge Galli. Ma:

- L'Umbria la ha attuata nel 2002.
- L'AATO Umbria 3 il 17/12/2001.

Prima di iniziare con l'art.141 vanno evidenziati numerosi contrasti tra il Decreto e la Legislazione Regionale in materia:

A. Sia rispetto alla recentissima Legge Regionale sul P.R.R.A.

Es. art. 96 c. 1 su parere vincolante dell'Autorità di Bacino sulle grandi e piccole derivazioni

Es. art. 133 c. 8 su sanzioni per chi viola prescrizioni su installazione dei misuratori di portate e volumi previsti dall'art.95 c.3.

La Legge Regionale prevede 6 + 24 mesi per l'installazione.

Art. 95 c. 3 prevede 180 giorni per Regioni previe linee guida del M.A.

B. Sia rispetto alla vigente L.R. n.43/1997 attuativa in Umbria della Legge Galli

(Es. più importante: Canone AATO e Canone Reti).

- **Art. 141:** AMBITO DI APPLICAZIONE
Qualche dubbio sull'ultimo periodo: "le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato".
- **Art. 142:** COMPETENZE
Ribadisce Legge Galli ma aggiunge le nuove competenze dell'AUTORITA' DI VIGILANZA particolarmente "pesanti".
- **Art. 143:** PROPRIETA' INFRASTRUTTURE
II Comma: " Spetta anche all'AATO la tutela dei beni..."
- **Art. 144:** USO RISORSE IDRICHE
IV Comma: non c'è più "L'uso umano è prioritario" dell'art.2 della Legge Galli. Però la nuova formulazione può intendersi come equivalente.
- **Art. 146:** RISPARMIO IDRICO
III Comma: obbligo di trasmissione a febbraio di ogni anno dei dati sulle perdite dagli acquedotti (vedere art. 160 comma 3 lettera b).

- **Art. 147:** ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE S.I.I.

Si possono modificare gli attuali ATO ma:

- NO sulla base di confini amministrativi
- SI per migliorare la gestione del S.I.I. in base ai seguenti principi:
 - Unicità bacino o sub bacino idrografico;
 - Unicità gestione;
 - Adeguatezza dimensioni gestionali.

- **Art. 148:** AATO

Comma 1 Personalità giuridica (superamento convenzioni) e partecipazione obbligatoria salvo comma 5.

Comma 2 Contrasta con art. 33 TUEL la previsione che Regioni possono disciplinare forma e modi cooperazione tra EE.LL.

Comma 3 Trasmissione bilanci e consuntivi dell'AATO al M.A. e all'A.V. (dopo abrogazione 130 Cost. è possibile?).

Comma 4 Costi AATO (Ma 154 comma 1).

Comma 5 Facoltà per i Comuni < 1000 abitanti di gestione autonoma del servizio ma AATO svolge sempre regolazione e controllo.

(E il personale trasferito?: L.R. n.35/2002)

- **Art. 149:** PIANO D'AMBITO

Comma 6 Trasmissione entro 10 giorni alla regione M.A. – M.V.
A.V. può formulare osservazioni e prescrizioni.

- **Art. 150:** FORME DI GESTIONE E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Comma 1 Unicità del Gestore.

Comma 2 AATO affida il servizio con gara previo decreto M.A. per modalità e termini nel rispetto delle competenze regionali in materia (Sent. C.Cost. 272/2004 aveva detto di fare valere autonomia regionale e locale).

Quindi conflitto possibile con Regioni ed EE.LL.

Comma 3 Particolari motivazioni per in house: "se ricorrono obiettive ragioni tecniche o economiche". Legittimità affidamento società mista solo se socio privato scelto **prima** dell'affidamento.

Che significa per AATO Umbria 3?

Significa in ogni caso revocare l'affidamento attuale e fare gara o in house entro il 31-12-2006.

- **Art. 151:** RAPPORTO AATO – GESTORE S.I.I.
Comma 3 ultimo periodo: adeguamento convenzioni esistenti alle previsioni del comma 2 cioè maggior controllo dell'AATO sul Gestore (oltre a ribadire quanto già contenuto nelle nostre convenzioni).
- **Art. 152:** POTERI DI CONTROLLO E SOSTITUTIVI
Comma 4 Obbligo del controllo di gestione e sua trasmissione M.A. e A.V.
- **Art. 153:** DOTAZIONI DEI GESTORI DEL S.I.I.
Comma 1 “Le infrastrutture idriche di proprietà degli EE.LL. (...) sono affidate in concessione d’uso **gratuita** per tutta la durata della gestione, al Gestore del S.I.I.”.

Contrasto evidente con L.R. 43/1997 art.6 comma 6 (Canone AATO) e art. 6 comma 7 (Canone reti).

Quale disposizione prevale ? (Risposta nelle proposte finali).

- **Art. 154:** TARIFFA DEL S.I.I.

- Comma 1 Legge Galli più una “quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità di Ambito”.
- Comma 2 D.M. per definire le componenti di costo della tariffa (ma Emilia Romagna L.R. 7/2004 art.47 metodo tariffario).
- Comma 4 AATO determina la tariffa nel rispetto del comma 2 comunicandola A.V. e M.A.
- Comma 6 Maggiorazioni per residenze secondarie, impianti ricettivi stagionali, **aziende artigianali, commerciali e industriali.**

- **Art. 155:** TARIFFA FOGNATURA E DEPURAZIONE

Comma 1 Fondo **intestato** all'AATO per fognatura e depurazione ove manchino impianti di depurazione o gli stessi impianti risultino temporaneamente inattivi.

Tariffa non dovuta in caso di fogne e depuratori propri e approvati dall'AATO.

Comma 5 Per utenti industriali tariffa ridotta se sistemi autonomi approvati dall'AATO.

13

- **Artt. 159 - 160:** AUTORITA' DI VIGILANZA
 - Alla data di entrata in vigore del Decreto: da COVIRI a A.V.
 - Composizione Sez. Acqua e Sez. Rifiuti:
 - 1 Presidente
 - 2 Coordinatori
 - 5 per Sez. Acqua
 - 6 per Sez. Rifiuti
 - 13 Membri del Consiglio più il Presidente

Nomina: 5 Ministro Ambiente
2 Ministro Economica
2 Ministro Funzione Pubblica
1 Ministro Attività Produttive (per i rifiuti)
4 Conf. Pres. Regioni

Durata 7 anni. Per il primo mandato il COVIRI e l'Osserv. Naz. Rifiuti assumono la veste di A.V.

Compiti e Funzioni:

- osservanza delle regole di concorrenza e trasparenza tutela utenti e vigila integrità delle reti;
- propone ricorsi al giudice amministrativo;
- risarcimento danni al giudice civile;
- denuncia in sede penale;
- denuncia il danno ambientale alla Corte dei Conti;
- richiede informazioni;
- irroga sanzioni fino a 30.000 euro a chi **non fornisce** o **ritarda** informazioni e dati.

- **Art. 165:** CONTROLLI

Comma 2: Comunicazione annuale al Gestore da parte di chi si approvvigiona da fonti diverse.

- **Art. 166:** USI ACQUE IRRIGUE E DI BONIFICA

Comma 4: Contrasta con L.R. 30/2004.

- **Art. 173:** PERSONALE

Come se l'attuazione della Legge Galli cominciasse oggi.

15

CHE FARE?

- **I Interpretazione:** le nuove disposizioni del Decreto si applicano agli affidamenti successivi al Decreto (In Italia ancora 37 AATO devono affidare il servizio). Aiuta in tal senso l'art. 151 c.1 nella integrazione della convenzione.
- **II Interpretazione:** si applica salvo diversa disciplina regionale fuori dai casi di competenza esclusiva dello Stato e cioè:
 - a) concorrenza;
 - b) tutela ambientale;
 - c) livelli essenziali dei servizi;
 - d) funzioni fondamentali degli EE.LL.

In questo caso: Canone ATO – Canone Reti non rientrano in a), b), c) e d) e quindi è salva la norma regionale L.R. 43-1997 che li prevede. Inoltre tariffa - delimitazione ATO ecc. potrebbero essere disciplinati da L.R. perché non rientrano in a), b), c) e d).

- **III Interpretazione:** si applica a tutti gli AATO e Gestori e prevale sulle leggi regionali.

Tesi **non convincente** però è bene che Regioni e CAL (Consiglio delle Autonomie Locali) impugnino le parti più negative del Decreto alla Corte Costituzionale.

Prospettiva ELEZIONI: 2 anni per **DECRETI CORRETTIVI** (art.1 c. 6 delega 308/2004).

A livello rifiuti la situazione è molto più complessa poiché non è stato operativo ATO Rifiuti in quanto privo di personalità giuridica ai sensi della L.R. 14-2002.

Per cui:

- I comuni possono deliberare la tariffa fino all'entrata in vigore del Decreto;
- Poi la competenza passerà all'AATO Rifiuti.

In base alle tempistiche del Decreto non è tuttavia possibile fare entro il 31-12-2006 ne' l'AATO Rifiuti ne' tanto meno l'affidamento del servizio.

TEMPISTICA AATO RIFIUTI

- Il Governo entro due anni modifica ed integrazione dei regolamenti; modifica ed integrazione delle norme tecniche (art. 3).
- Entro un anno le Regioni adeguano i propri ordinamenti (art. 177, c. 2).
- Scadenza dell'art 113 comma 15 bis: 31 dicembre 2006 per affidamenti illegittimi.
- La Regione approva o adegua il Piano regionale entro 2 anni.
- La Regione delimita gli ATO entro 6 mesi (ma deve aspettare le linee guida dello Stato previste dal 195 lett. m).
- Le Regioni entro 12 mesi disciplinano le forme e i modi della cooperazione per gli ATO ma devono attendere le linee guida ex 195 lettera o).
- Non c'è un tempo per insediare l'AATO.
- L'AATO "dispone" il nuovo affidamento entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, in modo da rispettare la scadenza del comma 15 bis dell'art. 113 TUEL (31 dicembre 2006), previsto per la fine della fase transitoria (art. 204, comma 2).
- Entro 5 anni dalla costituzione dell'ATO: autosufficienza.

PROPOSTE

- O Legge Regionale “minima” per consentire che gli ATO Acqua che svolgono anche la funzione ATO Rifiuti.
- O rischio di una assenza di affidamento rifiuti a VUS S.p.A. dopo il 31-12-2006.

In questo caso almeno delibera Conferenza dei Sindaci ATO Rifiuti ex L.R.14/2002 per **affidamento transitorio** alla Vus S.p.A. (unico possibile).

Art. 204 comma 1: ciò poiché le gestioni esistenti affidatarie (VUS) possono continuare fino alla attivazione dell’AATO Rifiuti del Decreto ma questa dovrebbe fare l’affidamento entro 6 mesi (art. 204 comma 2) cioè in un tempo non realistico.

GESTIONE RIFIUTI (artt.177-266)

Punti analizzati

- Aspetti generali
- Deregulation delle attività di recupero
- Obiettivi di raccolta differenziata e imballaggi
- Pianificazione
- Ambiti Territoriali Ottimali
- Affidamento della gestione e fase transitoria
- Tariffa
- Assimilazione e opportunità nella gestione dei rifiuti speciali
- Imballaggi
- Tempistica
- Finanziamenti

DEREGULATION ATTIVITA' DI RECUPERO

- **Art. 181**, comma 12, 13 e 14.
- **Art. 183**, comma 1, lettere da n) a u).
- **Art. 184**, classificazione dei rifiuti speciali: lettere g), n) e m).
- **Art. 185**, campo di applicazione.
- **Art. 186**, rocce da scavo.
- **Art. 229**, CDR di qualità.

OBIETTIVI DI RECUPERO DEI MATERIALI

- Stato: linee guida per il calcolo dei materiali recuperati (art. 195, comma 1, lettera s).
- Stato: norme tecniche per le condizioni di utilizzo del compost (art. 195, comma 2, lettera q).
- Obiettivi raccolta differenziata (art. 205, comma 1):
 - 35 % - 31 dicembre 2006**
 - 45 % - 31 dicembre 2008**
 - 65 % - 31 dicembre 2012.**
- La frazione umida separata fisicamente dopo la raccolta e finalizzata al recupero *tra materia ed energia*, contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo.
- Le Regioni possono fissare con apposita legge e *tramite* intesa con il *Ministro dell'Ambiente*, maggiori obiettivi di recupero.

PARTICOLARE ATTENZIONE AL RECUPERO ENERGETICO

- **Art. 179**, comma 2 ultimo capoverso: “le pubbliche amministrazioni adottano ogni altra azione (...) tesa all’uso di rifiuti come fonte di energia”.
- **Art. 181**, comma 1, lettera d): le pubbliche amministrazioni favoriscono “l’utilizzazione di rifiuti come mezzo per produrre energia”.
- **Art. 181**, comma 4, 6 e 7: accordi di programma per “l’utilizzo di materie prime secondarie, combustibili e prodotti”.
- **Art. 182**, comma 4: impianti autorizzati solo se il processo di combustione è accompagnato da recupero energetico (quota di energia utile).
- **Art. 205**, comma 1: la frazione organica separata dopo la raccolta è avviata a recupero di materia e di energia.

PIANIFICAZIONE

- Principio di prossimità:
 - **art. 182, comma 3, lettera a)**, “autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali”
 - **art. 201, comma 5**: l’autosufficienza è raggiunta entro 5 anni dalla costituzione dell’ambito; in ogni ambito è garantita la presenza **di almeno un impianto a tecnologia complessa e una discarica.**
 - **art. 182, comma 5**: è vietato smaltire rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle di produzione

- Pianificazione
 - *Stato*: **art. 195, comma 1, lettera p)** criteri generali per le caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento
 - Linee guida per delimitazione ATO – per gare concessione servizio – per forme e modi cooperazione EE.LL. cioè costituzione dell’AATO.
 - *Piani regionali* (**art. 196, comma 1 lettera a), art. 199**), che prevedono:
 - Le misure per la riduzione
 - Il complesso degli impianti (equivoco già presente nel Ronchi), con la relativa deroga degli accordi di programma (comma 12)
 - *la delimitazione degli ATO*
 - La disciplina delle *incentivazioni* per la gestione di ambito (apposito fondo regionale)
 - La definizione dei criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento
 - Si privilegiano le aree industriali (**art. 196, comma 3**)
 - La approvazione/adeguamento del Piano è condizione per ottenere finanziamenti nazionali.
 - Non c’è più il Piano provinciale di gestione dei rifiuti. Le province individuano le aree idonee e non idonee e controllano gestione servizio e interventi di bonifica.
 - La Regione fissa “criteri ed indirizzi per la redazione dei Piani di ambito (**art. 202, comma 3**)
 - La Regione adotta lo “schema tipo” di contratto di servizio che include fra l’altro i criteri per definire il piano economico finanziario e i criteri e modalità per l’applicazione delle tariffe
 - *Piani di ambito*
 - **I Comuni: concorrono alla gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti in coerenza con Piano di Ambito**
 - Ancora poco chiaro il rapporto fra pianificazione, sistemi di autorizzazione e affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

- Linee guida dello Stato (**art. 195**, comma 1, lettera m) per la perimetrazione degli Ambiti e (lettera o) per le forme e i modi della cooperazione fra enti locali.
- Delimitazione degli ATO da parte della Regione (**art. 196**, comma 1, lettera g), *tramite il Piano Regionale* (**art. 199**, comma 3, lettera c).
- Individuazione da parte delle Regione delle “forme e modi della cooperazione” (**art. 201**, comma 1, punto f). Contrasto con TUEL. 267/2000 art. 33 che lascia autonomia ai Comuni per forme e modi della cooperazione.
- Deroga per ATO (**art. 200**, comma 7), poco chiara.
- L’Autorità di Ambito è un struttura dotata di personalità giuridica alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze comunali in materia di gestione integrata dei rifiuti – **art. 201**, comma 2. **E’ prevista la partecipazione obbligatoria dei comuni senza eccezioni.**
- L’Autorità di ambito opera la *ricognizione* delle opere ed impianti esistenti (**art. 203**, comma 3).

PIANO D'AMBITO

- L'Autorità di Ambito organizza il servizio adottando un "Piano di ambito" (**art. 201**, comma 3 e **art. 203** comma 3).
- Il Piano contiene gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, ed in particolare:
 - Il programma degli interventi
 - Il piano finanziario (quello della tariffa ?)
 - Il modello organizzativo e gestionale
 - Le risorse disponibili e il piano tariffario.
- Il Piano è redatto sulla base dei criteri e *delle linee guida emanate dalle Regioni*.
- I regolamenti comunali solo (**art. 198**, comma 2) in "coerenza con i Piani di Ambito". Hanno più senso?

AFFIDAMENTO

- Alle AATO è "demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti" nel rispetto dei principi di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche (**art. 201**, comma 1). Non è più richiamata la privata.
- Oggetto dell'affidamento (**art. 201**, comma 4):
 - La realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli *impianti*;
 - La raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.
- Durata dell'affidamento: non inferiore ai 15 anni (**art. 201** , comma 6, **art. 203**, comma 2, lettera c)
- Modalità di affidamento:
 - Solo la gara (art. 113, comma 7 Tuel) – **art. 202** comma 1 (i due tipi ?). L'ATO aggiudica il servizio mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'art. 113, comma 7 del TUEL. (Senonchè comma 7 richiama comma 5 che prevede gara per il servizio e gara per il socio privato). E l'in house?
 - Linee guida dello Stato (**art. 195**, comma 1, lettera n) per le procedure di gara.
 - Proposte migliorative da parte dei partecipanti alla gara (sul Piano ?)
- Il personale è trasferito al nuovo gestore (**art. 202** comma 6). ANCHE PERSONALE AZIENDE PRIVATE AL 31.12.2005(??)
- Il rapporto fra ATO e gestore è regolato con contratto di servizio (**art. 203**).
- Non è stata abrogata la normativa che pone il recupero dei rifiuti urbani fuori dalla privata (?).
- L' **art. 184** comma 3 lettera n) classifica come speciali "i rifiuti derivanti alle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani".

PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI

- Non ci sono riferimenti alla demanialità (come nell'acqua).
- Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali degli enti locali sono conferiti in comodato al gestore (**art. 202**, comma 4).
- I beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono *trasferiti* direttamente all'ente locale concedente (?) *nei limiti* e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento (**art. 204**, comma 4).
- I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio (obbligo di riconsegna in condizioni di efficienza – **art. 203**, comma 2 lettera m). A che valore ?

FASE TRANSITORIA

- I comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani in privativa fino all'inizio dell'attività del gestore del servizio integrato (**art. 198**, comma 1), nelle forme previste dal comma 5 art. 113 TUEL.
- I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AATO (**art. 204**, comma 1).
- L'AATO "dispone" il nuovo affidamento entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, in modo da rispettare la scadenza del comma 15 bis dell'art. 113 TUEL (31 dicembre 2006), per la scadenza della fase transitoria.

TARIFFA

- **Art.238** modifica la precedente tariffa.
- Fino all'emanazione del regolamento ministeriale (comma 6) sulla tariffa rimangono in vita *le discipline regolamentari vigenti*.
- Obbligo di pagamento da parte di possessori o detentori locali o aree che producono rifiuti.
- La tariffa è corrispettivo del servizio.
- La tariffa è determinata dall'AATO (piano finanziario parte del piano di ambito ? – relazione del gestore ?) e riscossa dal gestore. – comma 5.
- Si conferma la ripartizione in quota fissa e quota variabile.
- La tariffa copre i costi entro 4 anni dalla entrata in vigore del regolamento.
- Previste agevolazioni.
- Prevista la riscossione volontaria e coattiva.

ASSIMILAZIONE E OPPORTUNITA' NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

- Assimilazione:
 - Linee guida dello Stato sui criteri di assimilazione (**art. 195**, comma 2, lettera e);
 - “Clienti idonei” (**art. 195**, comma 2, lettera e): 150 mq/inf.10.000 ab; 250 mq/sup 10.000 ab), aree produttive compresi i magazzini;
 - Possono essere assimilati, nei limiti di cui sopra i rifiuti di imballaggio;
 - Regolamenti comunali (**art. 198**, comma 2, lettera g). “In coerenza con i Piani di Ambito” (**art. 198**, comma 2).
- Opportunità:
 - **Art. 188**, comma 2, lettera c): il produttore di rifiuti speciale assolve i propri obblighi (..) con il conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta (terza priorità);
 - **Art. 188**, comma 3: “la responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa (...) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta (prima priorità).

IMBALLAGGI

- Superamento dell'esclusiva di CONAI.
- **Art 219** comma 2 lettera a) "garantendo che il costo della raccolta differenziata, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti da imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori ..."
- Ma: **art 221**, comma 10, lettera b): *gli oneri aggiuntivi ...e art. 224, comma 3 lettera g) ... I maggiori oneri. Poteri sostitutivi del Ministero.*
- Accordo di programma ANCI-Conai *esteso alle Autorità di ambito.*
- Obbligo di unbundling contabile per CONAI (!).
- Gli utilizzatori possono conferire secondari e terziari nel circuito di raccolta degli urbani nei limiti dei criteri di assimilabilità (**art. 221**, comma 4), solo in raccolta differenziata (**art. 226**, comma 2).

TEMPISTICA AATO RIFIUTI

- Il Governo entro due anni modifica ed integrazione dei regolamenti; modifica ed integrazione delle norme tecniche (**art. 3**).
- Entro un anno le Regioni adeguano i propri ordinamenti (**art. 177**, c. 2).
- Scadenza dell'art 113 comma 15 bis: 31 dicembre 2006 per affidamenti illegittimi.
- La Regione approva o adegua il Piano regionale entro 2 anni.
- La Regione delimita gli ATO entro 6 mesi (ma deve aspettare le linee guida dello Stato previste dal 195 lett. m).
- Le Regioni entro 12 mesi disciplinano le forme e i modi della cooperazione per gli ATO ma devono attendere le linee guida ex 195 lettera o).
- Non c'è un tempo per insediare l'AATO.
- L'AATO "dispone" il nuovo affidamento entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, in modo da rispettare la scadenza del comma 15 bis dell'art. 113 TUEL (31 dicembre 2006), previsto per la fine della fase transitoria (**art. 204**, comma 2).
- Entro 5 anni dalla costituzione dell'ATO: autosufficienza.

FINANZIAMENTO

- **Art. 181**, comma 3: fondo rotativo legge 46/82 per imprese che recuperano materiali.
- **Art. 195**, comma 1, lettera f): impianti di interesse nazionale (DPEF), con finalità di riequilibrio socio economico.
- Incentivi regionali per ATO più meritevoli (**art 199** c. 3 lett. e).

(Più raccolta differenziata? Fusioni tra Gestori?).

Tributo in discarica

- E' confermata l'attuale normativa.
- Si introduce un addizionale.